



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTA la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

VISTA la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, recante “*disposizioni in materia di trattamenti economici*”;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”, e, in particolare, l’articolo 1, che stabilisce che l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito “ISIN”) è designato a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente;

VISTO, altresì, l’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 45 del 2014, che, al comma 1, stabilisce che l’ISIN è l’autorità nazionale di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;

VISTO il comma 3 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ai sensi del quale “*sono organi dell’ISIN il direttore e la Consulta che durano in carica sette anni, non rinnovabili e il collegio dei revisori*”;

VISTO, altresì, il comma 11 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ai sensi del quale “*L’ISIN ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente (...)*”;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI i commi 15 e 17 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, concernenti la dotazione finanziaria dell'ISIN;

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il quale ha sostituito il comma 7 del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, prevedendo che *“(…) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”*, è determinato il trattamento economico del direttore, dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori dell'ISIN, nonché, con specifico riferimento al direttore, che *“Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011”*;

VISTO, altresì, il comma 3 del richiamato articolo 10 del decreto-legge n. 153 del 2024, ai sensi del quale *“Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014, come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applica anche agli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante *“Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici”*, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dicembre 2023, n. 402, con il quale è stato stabilito un compenso, per il Coordinatore della Consulta, pari ad € 9.000 annui lordi e, per ciascun componente della Consulta, pari ad € 7.000 annui lordi;

VISTA la nota prot. n. 14438 del 5 giugno 2025, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenuto conto di quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota prot. DICA n. 6470 del 27 febbraio 2025, ha chiesto alla medesima Presidenza l'attivazione del Tavolo tecnico di cui all'articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, ai fini della determinazione del trattamento economico degli organi dell'ISIN;





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la nota prot. n. 23545 del 17 novembre 2025, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, tenuto conto delle valutazioni emerse in sede di Tavolo tecnico, ha confermato le determinazioni per i compensi spettanti alla Consulta già assunte con il citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dicembre 2023, n. 402;

VISTA la nota prot. n. 6676 del 3 novembre 2025, con la quale l'ISIN ha trasmesso una relazione, a cura del Collegio dei revisori dello stesso Ente, in merito alla copertura finanziaria degli oneri a legislazione vigente relativi al trattamento economico spettante ai propri organi;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto del Sottosegretario di Stato, Alfredo Mantovano, d'ordine del Sottosegretario di Stato, prot. DICA n. 36795 del 19 novembre 2025, con la quale sono stati determinati i compensi spettanti agli organi dell'ISIN, come di seguito indicato:

- Direttore: euro 240.000 annui lordi;
- Coordinatore della Consulta: euro 9.000 annui lordi;
- Componente della Consulta: euro 7.000 annui lordi;
- Presidente Collegio dei revisori: euro 5.000 annui lordi;
- Componente Collegio dei revisori: euro 4.000 annui lordi;

RITENUTO, pertanto, di determinare il trattamento economico degli organi dell'ISIN, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 45 del 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SU PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

(Trattamento economico del Direttore dell'ISIN)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Direttore dell'ISIN è





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

attribuito un trattamento economico annuo lordo determinato nell'importo di euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00).

2. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

ART. 2

(Trattamento economico dei componenti della Consulta dell'ISIN)

1. Ai componenti della Consulta dell'ISIN è attribuito il trattamento economico annuo lordo determinato nei seguenti importi:

- a) per il Coordinatore: euro 9.000,00 (euro novemila/00);
- b) per ciascun Componente: euro 7.000,00 (euro settemila/00).

ART. 3

(Trattamento economico dei componenti del Collegio dei revisori dell'ISIN)

1. Ai componenti del Collegio dei revisori dell'ISIN è attribuito il trattamento economico annuo lordo determinato nei seguenti importi:

- a) per il Presidente: euro 5.000,00 (euro cinquemila/00);
- b) per ciascun Componente: euro 4.000,00 (euro quattromila/00).

ART. 4

(Risorse)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

ART. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il trattamento economico stabilito agli articoli 1, 2 e 3 si applica, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, anche agli organi ISIN in carica alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 153 del 2024, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 1 dicembre 2023, n. 402 cessa di avere efficacia alla data del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

